COMUNE DI ORISTANO

Comuni de Aristanis

ORDINANZA N. 439	**DEL 07/10/2025**
Località: Nuraxinieddu, strada di collegamento S.S. 292 con S.P. 91. Lavori di rifacimento stradale e manto bituminoso. Divieti temporanei.	Dalla data della presente ordinanza a fine lavori

SETTORE POLIZIA LOCALE

Il Dirigente

visto il Decreto del Sindaco di Oristano n. 5 del 16 gennaio 2024, con il quale è stato assegnato al sottoscritto l'incarico della direzione del Settore Polizia Locale;

vista la richiesta mail datata 07.10.2025 tendente ad ottenere l'emissione di apposita ordinanza per l'istituzione di divieti temporanei nella strada sterrata di collegamento tra la S.S. 292 e S.P. 91, tratto dal par parco Eugenio Cadoni alla S.P. 91, per l'esecuzione di lavori stradali di sbancamento, rifacimento del sottofondo stradale, realizzazione del manto bituminoso, chiusini e pozzetti impianti per la raccolta acque meteoriche e segnaletica;

considerata l'esigenza di garantire un regolare svolgimento dei lavori su indicati, si ritiene opportuno modificare la vigente disciplina della circolazione stradale secondo quanto meglio specificato nel dispositivo;

visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del D. Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada), riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni e integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

preso atto del possesso dei requisiti oggettivi della richiesta e soggettivi del richiedente;

preso atto che la situazione in cui versa il responsabile/istruttore e il Dirigente responsabile del Settore, non configura potenziale situazione di conflitto di interessi;

ordina

1) nella strada sterrata di collegamento tra la S.S. 292 e S.P. 91, tratto dal par parco Eugenio Cadoni alla S.P. 91, dalla data della presente ordinanza e fine lavori, per l'esecuzione dei lavori indicati in premessa, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada) e del D.P.R. n. 495 del 16.04.1992 (Regolamento di Esecuzione e Attuazione del C.d.S.):
   a. l'istituzione del divieto di transito e sosta per tutte le categorie di veicoli, con rimozione coatta dei veicoli in sosta vietata;
   b. l'autorizzazione al restringimento della carreggiata;
   c. sono autorizzati il transito e la sosta dei veicoli strumentali all'esecuzione dei lavori;
   d. i veicoli autorizzati di cui alla lettera c) che precede, devono essere in posseso di altre eventuali autorizzazioni necessarie in corso di validità (es. autorizzazioni per la circolazione dei veicoli, autorizzazioni per l'effettuazione di transiti di tipo eccezionale, autorizzazione al

transito in deroga al limite del divieto per i veicoli superiori ai 35 e 75 Q.li);

2) la presente ordinanza disciplina, temporaneamente, la circolazione stradale e non esime dal possesso o sostituisce ulteriori autorizzazioni, nulla osta od altri provvedimenti necessari, di competenza di altri Enti o di altri Servizi comunali;
3) la facoltà, per esigenze connesse alla sicurezza della circolazione stradale, degli Agenti di Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine di disporre ulteriori provvedimenti necessari a risolvere situazioni contingenti prescindendo dalla segnaletica in atto;

prescrive

alla ditta esecutrice dei lavori e/o al richiedente:

1. l'osservanza delle disposizioni del regolamento comunale per gli interventi di manomissione del suolo pubblico, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 22.03.2011;
2. l'apposizione della prescritta segnaletica stradale, degli sbarramenti, e se necessari, dei dispositivi luminosi notturni come disposto:
   a. dal Decreto Lgs n. 285 del 30.04-1992 (Codice della Strada) e dal D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 (Regolamento di Esecuzione e Attuazione del C.d.S.);
   b. dal Decreto 10 luglio 2002 (pubblicato sulla G.U. n. 226 del 26.09.2002 - Suppl. straordinario), disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo;
   c. come disposto dal Decreto Interministeriale 22.01.2019, relativo alla "individuazione delle procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare";
3. la segnaletica stradale temporanea deve essere disposta in modo da non costituire ostacolo o impedimento alla circolazione stradale in generale, nonché delle persone invalide, garantendo uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità;
4. di oscurare idoneamente la segnaletica permanente contrastante con quella temporanea;
5. di rimuovere la segnaletica temporanea e ripristinare quella permanente oscurata o rimossa appena il cantiere è terminato;
6. di delimitare il cantiere stradale nel rispetto delle orme sulla circolazione stradale;
7. di effettuare il servizio di sorveglianza del cantiere e garantire l'efficienza della segnaletica stradale per tutta la durata dei lavori;
8. la realizzazione delle recinzioni, transennature e segnalazioni idonee, in prossimità dei lavori o in corrispondenza degli incroci vicini, necessarie ad evitare il transito di veicoli non autorizzati nelle aree di cantiere;
9. di circoscrivere e segnalare la zona di manovra dei mezzi meccanici ed eventuali gru e accertarsi che durante l'esecuzione dei lavori, nessuno si trovi nel raggio di azione dei mezzi;
10. lo sgombero, a fine lavori, del suolo pubblico occupato con materiali ed ogni altro impedimento, con eventuale ripristino del piano viabile con idoneo materiale;
11. l'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 21 del Codice della Strada, D. Lgs 285/92 e dell'art. 42 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del C.d.S., D.P.R. 495/92;
12. l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli dal n. 30 al n. 43 e nell'art. 79 (visibilità di segnali) del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del C.d.S, D.P.R. 495/92;
13. l'apposizione della segnaletica stradale preventiva dovrà avvenire mediante posa di idonei segnali di avviso, da collocarsi in loco almeno 48 ore prima dell'intervento;
14. che entro il medesimo termine delle 48 ore antecedenti l'intervento, dopo l'apposione della segnaletica e recinzioni stradali di propria competenza, è fatto obbligo di comunicare l'avvenuta predisposizione del sito alla seguente email: cro.polizialocale@comune.oristano.it (tel. 0783/212121),
15. che la responsabilità di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in conseguenza dell'esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le specifiche responsabilità poste a tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza della circolazione stradale,

nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni, sarà a carico della Ditta esecutrice dei lavori restando il Comune di Oristano ed il suo personale tecnico/amministrativo e stradale completamente sollevato ed indenne.

Avverte

che la presente ordinanza è pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia;

che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio di questo Comune.

Demanda

agli addetti ai servizi di Polizia strale di cui all'art. 12 del Codice della Strada la vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella presente ordinanza.

L'istruttore: Ing. Gianluigi Porcu

Il Dirigente
Uras Giovanni Nicola / InfoCamere S.C.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)